



COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3 DEL 05/05/2025

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ALIQUOTE IMU ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **cinque** del mese di **maggio** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Si prende atto che il Consigliere Comunale Sig.ra Bruni Francesca è collegata in videoconferenza ai sensi del Regolamento di disciplina del funzionamento del C.C. in modalità videoconferenza, approvato con delibera di C.C. n. 12/2022:

Cognome e Nome	Presente
1. Colombini Mauro - Presidente	Sì
2. Lazzati Mary - Vice Sindaco	Sì
3. Chiesa Cinzia - Consigliere	Sì
4. Valdi Simone - Consigliere	Sì
5. Accoliti Massimo - Consigliere	Sì
6. Pallavezati Iacopo Gianmaria - Consigliere	Sì
7. Bruni Francesca - Consigliere	Sì
8. Manzini Maurizio - Consigliere	No
9. Corti Davide - Consigliere	Sì
10. Sacchi Roberta - Consigliere	Sì
11. Narduzzi Antonio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Vice Segretario Comunale **Umberto Fazia Mercadante** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Colombini Mauro** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
 - *) l'art. 7 che nel disciplinare la potestà di adottare *Regolamenti*, al primo comma dispone che:
«1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;
 - *) l'art.42 a disciplina delle *Attribuzioni dei consigli* che, al comma 2, espressamente prevede che:
«2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; (Omissis)»;
- il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 recante la *“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”*, ed in particolare:
 - *) l'art. 52, che, nel disciplinare la *“Potestà regolamentare delle province e dei comuni”*, al comma 1 espressamente dispone che:
«1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.»;
- la L. n. 212 del 27/07/2000 recante *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*;
- la L. n. 388 del 23/12/2000 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*, ed in particolare:
 - *) l'art. 53 che, in tema di *Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni*, al comma 16, nel testo modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001 (cd. finanziaria 2002), espressamente dispone che:
«**il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali**, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, le tariffe dei servizi pubblici locali, **nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione**. I relativi regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;
- la legge n. 296 del 27/12/2006 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (cd. legge finanziaria 2007), ed, in particolare:
 - L'art. 1 che, al comma 169, dispone che:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. **Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento**. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»
- Il DL n. 201 del 6/12/2011 recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22/12/2011 ed, in particolare:
 - *) l'art. 13 che, nell'ambito della disciplina sull'*Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria*, ai commi 15 e 15-ter, nel testo modificato dal DL n. 34 del 30/04/2019 (c.d. *Decreto Crescita*), così come convertito in L. n. 58 del 28/06/2019, prevede, quale norma di portata generale, che:
«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, **tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (Omissis)**»
«15-ter. **A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi** dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. (Omissis)»;

□ la L. n. 160 del 27/12/2019 di approvazione del *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.*, ed, in particolare, l'art. 1 che, nei commi dal 738 al 783, nel disciplinare integralmente l'Imposta Municipale Propria (cd. IMU), al comma 738 dispone che:

«**738. A decorrere dall'anno 2020**, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); **l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.**»;

mentre, nei successivi seguenti commi, così, tra l'altro, dispone:

«**748.** L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.»;

«**750.** L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.»;

«**751.** Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.»;

«**752.** L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.»;

«**753.** Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.»;

«**754.** Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.»;

«**767.** Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a **inserire il prospetto delle aliquote** di cui al comma 757 e il testo del regolamento, **entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno**, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.».

□ il DL n. 34 del 19/05/2020 recante *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*, convertito, con modificazioni, in L. n. 77 del 17/07/2020 ed, in particolare:

*) l'art. 106 che, in tema di *Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali*, al comma 3-bis tra l'altro prevede che:

«3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre"**, la parola: "contestuale" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".» **così disponendo anche il differimento al 30/09/2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali.**

□ il vigente *Statuto Comunale* approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29/11/2001;

□ il vigente *Regolamento di contabilità* dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 28/11/2016;

VISTI altresì i seguenti atti del Ministero dell'Economie e delle Finanze:

la circolare n. 2/DF del 22/11/2019 ad oggetto «Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.» in cui, tra l'altro, si chiarisce che:

«Gli atti relativi all'IMU, (Omissis) alla TARI, (Omissis), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.»;

□ la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 ad oggetto *Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote*;

□ la Circolare n. 1/DF del 18/03/2020 ad oggetto *Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti*;

□ **VISTO** il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160".

□ **CONSIDERATO** che, la diversificazione di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 "... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...";

□ **VISTO** l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

□ **DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 "... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...";

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 3 del 15/04/2024 con la quale sono state approvate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

DATO ATTO della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria, ad eccezione della Cat. A/8 (ville e case di lusso);

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

SENTITO l'intervento del Consigliere Comunale Sig. Corti Davide: "l'aumento del 01,% rispetto a certe categorie di immobili pregiati è in ogni caso aumento della pressione fiscale come era prevedibile date le difficoltà di bilancio";

ACQUISITI :

Il parere del Revisore dei conti dell'Ente e il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"

Con voti sette favorevoli, tre voti contrari (Corti Davide, Sacchi Roberta e Narduzzi Antonio) e nessuno astenuto espressi in forma palese, essendo dieci i presenti,

DELIBERA

DI MANTENERE, l'invarianza della pressione tributaria, ad eccezione della Cat. A/8 (ville e case di lusso);

DI DETERMINARE le seguenti aliquote in ordine all'Imposta Municipale Propria (cd. IMU) per l'anno 2025 come riportate nel "prospetto delle aliquote" allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale.

□ **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16/08/2021).

□ **DI PROVVEDERE**, altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art.134, comma IV, del D.L.vo 267/00;

Con voti sette favorevoli , tre contrari (Corti Davide, Sacchi Roberta e Narduzzi Antonio) e nessuno astenuto, essendo dieci i presenti

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

Proposta di delibera di C.C. n. 3/2025

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2025.

Il sottoscritto Responsabile del servizio Finanziario, in relazione alla proposta di deliberazione in alto citata

ESPRIME

- PARERE FAVOREVOLE:
- SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITA' TECNICA -CONTABILE AI SENSI DELL' ART. 49 D.LVO 18 AGOSTO 2000 N. 267;

ZAVATTARELLO, li 29.04.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SIG.RA SILVANA MARTINOLI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
DOTT. MAURO COLOMBINI

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 , LEGGE 18.08.2000 , N. 267)

N. REG. PUBBL.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all' albo pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ART.134, LEGGE 18.08.2000, N. 267)

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il _____ per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. n. 267/00.

- art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.